

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO  
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**INDICE:**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 - ISTITUZIONE**

**ART. 3 - COMPOSIZIONE, DURATA**

**ART. 4 - INDENNITA'**

**ART. 5 - FUNZIONI E COMPITI**

**ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI**

**ART. 7 - ACCESSI E RIUNIONI**

**ART. 8 - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE**

**ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## ART.1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, in seguito denominato OIV, istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

## ART.2 - ISTITUZIONE

Con delibera n. 1218/DG del 24 novembre 2011 è stato istituito l'Organismo indipendente di Valutazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, composto da esperti all'organizzazione, che operano in posizione di autonomia e che rispondono esclusivamente alla Direzione Strategica Aziendale (Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo), ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 1 del 16 marzo 2011.

## ART.3 - COMPOSIZIONE, DURATA

Per assicurare la massima indipendenza ed imparzialità valutativa, l'Organismo Indipendente di Valutazione è composto da tre componenti esperti esterni all'organizzazione, di cui uno con funzioni di Presidente, dotati di elevata professionalità maturata nel campo del management, della pianificazione del controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, che operano in autonomia nei confronti dell'organizzazione aziendale.

L'incarico del Presidente e dei Componenti decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa e ha durata triennale con possibilità di rinnovo una sola volta.

In tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento di un componente dell'OIV, la Direzione aziendale provvede entro 90 giorni alla nuova nomina; nelle more l'OIV si intende regolarmente costituito.

## ART. 4 - INDENNITA'

A ciascuno dei componenti dell'OIV è attribuita una indennità annua lorda da corrispondere in ratei lordi mensili posticipati. Non è previsto alcun rimborso spese.

## ART. 5 - FUNZIONI E COMPITI

L'OIV assume i compiti previsti dall'art. 14, del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/17, insieme a quelli definiti dalla normativa nazionale e regionale e/o identificati dalle specifiche deliberazioni dell'ANAC, nonché dal Sistema di Valutazione della Performance.

In particolare, l'Organismo Indipendente di Valutazione:

- Sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Strategica;
- valida la Relazione annuale sulla Performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- propone alla Direzione Strategica la valutazione annuale dei dirigenti apicali e l'attribuzione ad essi dell'indennità di risultato e le premialità previste nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti;
- inoltre, attraverso il sistema di misurazione e valutazione, contribuisce alla corretta attribuzione dei sistemi premianti e all'orientamento dei comportamenti del personale verso le finalità aziendali e alla corretta attribuzione dei sistemi premianti.

Per lo svolgimento delle attività, all'OIV è garantito, previa richiesta alle articolazioni organizzative dell'azienda, per il tramite delle unità di staff competenti, l'accesso a tutte le informazioni, atti o notizie afferenti all'attività svolta in funzione di verifica degli obiettivi prefissati.

## Art. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

Le funzioni e i compiti di cui al precedente art. 5 vengono svolte con le seguenti modalità principali:

- stabilendo annualmente, in coerenza con gli orientamenti strategici fissati dalla Direzione aziendale e d'intesa con la Struttura Tecnica Permanente all'Organismo Indipendente di Valutazione, i parametri ed i criteri di riferimento per la successiva attività di valutazione;
- supportando la Direzione aziendale e gli uffici di Staff competenti nell'attività di determinazione degli obiettivi e degli indicatori utili per le attività;
- interagendo in via ordinaria per l'acquisizione di tutte le informazioni utili all'attività di valutazione, con le strutture di staff competenti in materia di valutazione e controllo strategico, di pianificazione e controllo interno, miglioramento continuo della qualità e sviluppo delle risorse umane;
- riferendo alla Direzione aziendale sui risultati dell'attività di valutazione secondo una tempistica stabilita nei piani di lavoro.

## ART. 7 - ACCESSI E RIUNIONI

Il Presidente e Componenti dell'OIV garantiscono la loro presenza presso l'Azienda almeno due volte al mese. In ogni caso, qualora l'assenza perduri per un periodo superiore a due mesi, o impedisca l'espletamento dell'incarico, quest'ultimo può essere revocato.

La convocazione dell'OIV viene effettuata, anche per via telematica, dalla Struttura Tecnica Permanente su indicazione del Presidente o di un componente da egli delegato e deve contenere l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'OIV presso la sede Aziendale possono avvenire in presenza fisica o in collegamento in remoto di uno o più membri tramite qualsiasi mezzo tecnologico che consenta la loro partecipazione ai lavori della seduta.

Tale modalità di collegamento da remoto non può superare un terzo delle riunioni per ogni componente dell'OIV. Dell'attività svolta viene redatto apposito verbale a cura della Struttura Tecnica Permanente, con possibilità di sottoscrizione dello stesso a mezzo firma digitale.

Gli incontri dell'OIV sono da ritenersi validi anche con la presenza del Presidente e di un solo componente al fine di non impedire o rallentare il regolare svolgimento delle attività dell'organismo.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente più anziano di età.

Su richiesta della Direzione Generale possono essere previsti accessi dei singoli componenti per particolari esigenze aziendali.

#### ART. 8 - STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

E' costituita presso l'Asl Rieti la Struttura Tecnica Permanente con il compito di:

- presidiare l'integrità del sistema e supportare l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati, fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti.;
- istituire e gestire apposito archivio della documentazione esaminata e prodotta durante le sedute dell'OIV.

#### ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione e sostituisce integralmente il precedente.